



## **COMUNE DI CAVARZERE**

# **REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA A FAVORE DEL PERSONALE DIPENDENTE**

## **Art.1 Principi generali**

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di erogazione del servizio di mensa secondo quanto previsto dai contratti collettivi vigenti per l'area delle categorie dei dipendenti e per l'area della dirigenza (art. 45 e 46 del CCNL Enti Locali del 14/09/2000, art. 13 del CCNL 9/5/2006 e art. 26 del CCNL Funzioni Locali del 21/5/2018), con le modalità previste dal Decreto 7 giugno 2017, n. 122 del Ministero dello sviluppo economico "Regolamento recante disposizioni in materia di servizi sostitutivi di mensa in attuazione dell'articolo 144, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50".
2. Il comune di Cavarzere, in relazione al proprio assetto organizzativo ed in ottemperanza alle disposizioni contrattuali, assicura al proprio personale a tempo indeterminato e determinato, a tempo pieno o in part-time, il servizio di mensa aziendale attraverso l'attribuzione di buoni pasto elettronici, al verificarsi delle condizioni richieste dal presente regolamento.

## **Art.2 Servizio sostitutivo di mensa**

1. Per servizio sostitutivo di mensa reso a mezzo dei buoni pasto si intende la somministrazione di alimenti e bevande e le cessioni di prodotti alimentari pronti per il consumo effettuate dagli esercenti le attività elencate all'art.3 del Decreto 7 giugno 2017, n.122 del Ministero dello sviluppo economico.
2. Il servizio dei buoni pasto elettronici viene affidato avvalendosi delle convenzioni Consip o dei servizi offerti dal mercato elettronico per le pubbliche amministrazioni, mediante gara di appalto.
3. Gli aventi diritto potranno spendere i buoni pasto presso tutti gli esercizi abilitati ai sensi del citato art.3 del Decreto 7 giugno 2017, n. 122 del Ministero dello sviluppo economico.

## **Art.3 Diritto al servizio di mensa**

1. Ha diritto a usufruire del servizio sostitutivo di mensa, nel limite numerico massimo di cui al comma 3 :
  - a) Il personale dipendente del comune di Cavarzere a tempo indeterminato ed a tempo determinato, a tempo pieno, nei giorni in cui l'orario di lavoro prevede il rientro pomeridiano e venga svolta attività lavorativa giornaliera superiore a 8 ore di lavoro. Spetta altresì al medesimo personale quando viene effettuato lavoro straordinario, con un rientro di almeno 2 ore, sempre che siano superate le 8 ore di lavoro nella giornata;
  - b) Il personale turnista della polizia locale qualora, ai sensi dell'art. 26, comma 4, del CCNL funzioni locali 21/5/2018, la prestazione lavorativa non possa essere interrotta in presenza di attività obbligatoria per legge con prosecuzione di almeno due ore di lavoro straordinario, oltre le sei ore di lavoro ordinario, ovvero, per esigenze di servizio, usufruirà della pausa per la consumazione del pasto che potrà essere collocata anche all'inizio o alla fine di ciascun turno di lavoro. Altresì spetta anche nel caso di effettuazione di lavoro straordinario con un' anticipo e/o un rientro di almeno 2 ore di lavoro, sempre che siano superate le 8 ore di lavoro nella giornata; spetta inoltre al personale della polizia locale nel caso in cui la giornata lavorativa subisca una diversa articolazione oraria in concomitanza di progetti specifici che richiedano lo svolgimento di attività straordinaria nei medesimi termini;
  - c) Il buono pasto spetta anche ai dipendenti che prestano servizio a tempo parziale limitatamente ai giorni in cui svolgono un orario superiore alle 8 ore complessive nella

giornata.

2. Il diritto al buono pasto nei giorni di rientro matura a seguito dell'effettiva attività lavorativa come rilevata dal sistema di rilevazione presenze in uso, salva l'applicazione di quanto previsto al successivo art. 7 comma 1.
3. Viene fissato nel massimo di **n. 10 buoni pasto** il limite mensile previsto per ogni lavoratore dipendente del comune di Cavarzere che ne abbia diritto.
4. Il diritto al buono pasto è connesso alla prestazione del servizio certificata dai sistemi di rilevazione in uso ed è maturato in presenza della pausa pranzo obbligatoriamente goduta, in misura non inferiore ai trenta minuti e non superiore alle due ore, risultante da apposita timbratura. In caso contrario non sarà riconosciuta alcuna maturazione del buono pasto.
5. Non concorrono al raggiungimento delle ore complessive indicate alle lett. a), b) e c) di cui al comma 1 del presente articolo, utili per avere diritto al buono pasto, i permessi retribuiti per motivi personali o per altri motivi previsti dal contratto nazionale di lavoro.
6. Il diritto al buono pasto matura in presenza di otto ore utili e con una prestazione di lavoro lavorativa distribuita per un minimo di quattro ore la mattina ed un minimo di due ore nel pomeriggio, incontiguità con l'orario previsto per la pausa pranzo. Concorrono al raggiungimento delle otto ore utilidi cuisopra:
  - a) Il lavoro straordinario debitamente autorizzato (fintantoché non interviene l'autorizzazione la maturazione è sospesa);
  - b) Il recupero di eventuali prestazioni non rese in precedenza (c.d. recupero ex art. 20 ora 33bis);
  - c) I riposi giornalieri(c.d. allattamento) della madre o del padre;
  - d) I permessi sindacali retribuiti;
  - e) Le visite mediche effettuate su disposizione dell'Amministrazione.

#### **Art.4 Personale di qualifica dirigenziale**

1. Il personale di qualifica dirigenziale e il segretario generale hanno titolo al buono pasto con le stesse modalità e gli stessi criteri di cui al precedente articolo 3.
2. Anche per tali categorie l'effettiva prestazione dell'attività lavorativa anche nelle ore pomeridiane dovrà essere documentata mediante idonei sistemi di rilevazione adottati ordinariamente dal Comune di Cavarzere e il numero di buoni pasto maturati dovrà essere comunicato dagli stessi dirigenti e dal segretario generale con cadenza mensile all'ufficio risorse umane.

#### **Art.5 Valore ed utilizzo del buono pasto**

1. Il valore nominale del buono pasto è fissato in **€ 7,00** pari al valore massimo previsto dall'art. 5 comma 7 del decreto legge n.6 luglio 2012, n.95, convertito, con modificazioni, nella legge7 agosto 2012,n.135.
2. I buoni pasto:
  - a) Non sono cedibili, né cumulabili oltre il limite di otto buoni, né commercializzabili o convertibili in denaro e sono utilizzabili solo dal titolare;
  - b) Sono utilizzabili esclusivamente per l'intero valore facciale;
  - c) Possono essere utilizzati soltanto presso gli esercizi abilitati, previsti dall'art.3 del decreto 7 giugno 2017,n. 122 del Ministero dello sviluppo economico;
  - d) Sono assoggettati alle norme fiscali e previdenziali vigenti al momento del loro acquisto o utilizzo.

3. Le società di emissione sono tenute ad adottare idonee misure di antifalsificazione e di tracciabilità del buono pasto.

#### **Art.6 Furto, smarrimento e deterioramento**

1. In caso di furto o smarrimento della tessera che costituisce il supporto dei buoni pasto elettronici, il titolare deve darne tempestiva comunicazione all'ufficio risorse umane, affinché provveda a bloccarne l'utilizzo.
2. Il rilascio di altra tessera nei casi di cui al comma 1 o nel caso di deterioramento della stessa imputabile al titolare, è subordinato al rimborso della spesa viva sostenuta dal Comune.

#### **Art.7 Disposizioni finali**

1. Nelle more di attivazione di un sistema automatico di calcolo dei buoni pasto maturati nei giorni di rientro ordinario, nella fase transitoria di avvio del servizio, qualora dovessero emergere particolari difficoltà operative sul controllo delle presenze, potrà essere richiesto al lavoratore di dichiarare, con le modalità di cui al DPR 445/2000, il numero dei buoni pasto per cui ha maturato il diritto nel corso del mese di riferimento. Tali dichiarazioni potranno essere oggetto di controllo a campione con sistema automatico di estrazione. L'assunzione di dichiarazioni non veritiere oltre a profilare un'ipotesi di responsabilità penale e disciplinare a carico del dipendente verificato comporterà un'azione di recupero dei buoni indebitamente corrisposti.
2. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si fa rinvio alle fonti normative e contrattuali vigenti in materia.
3. Il presente regolamento sostituisce tutte le disposizioni adottate sino ad oggi in materia di servizio sostitutivo mensa dipendenti.